



## **Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 7 / 2022

OGGETTO: *STATUTO ERSI Abruzzo – Proposta di modifica*

---

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **MARZO**

convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	SI	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	VIDEO	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	SI	
MARIO TULINI	COMPONENTE	SI	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in videoconferenza, invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra e chiama a svolgere le funzioni il segretario generale la Dott.ssa Franca Colella.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato.

**Al termine dell'esame del testo del nuovo statuto e della discussione tra i componenti del CD,**

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;**

**Vista la legge regionale n. 9/2011 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo";**

### **Premesso che**

- con Delibera di Giunta Regionale n.545 del 25 agosto 2016 veniva approvato lo Statuto dell'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato;
- con Delibera di Giunta Regionale n.52 del 07 febbraio 2017 veniva approvata una integrazione dello Statuto dell'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato;
- con l'art.8 della L.R. n. 10 del 18 maggio 2021, veniva modificato l'art.1, comma 9, della L.R. 9/2011, attraverso l'eliminazione della figura del Direttore Generale quale organo dell'ERSI;

### **Considerato che:**

- a seguito della modifica apportata alla L.R. 9/2011 si rende necessario apportare delle correzioni e modifiche allo Statuto vigente dell'ERSI, approvato con DGR n.52/2017, al fine di poter garantire l'operatività e funzionalità dell'ente stesso;
- in occasione delle modifiche e correzioni sopra menzionate è possibile ottimizzare e migliorare alcuni aspetti statutari che dopo i primi anni di attività dell'ERSI richiedono intervento ed attualizzazione permettendo così all'Ente di disporre di uno strumento normativo maggiormente idoneo alle funzioni ed attività svolte dallo stesso;

**Ritenuto, per quanto sopra, di dove approvare una proposta di modifica dello Statuto dell'ERSI da sottoporre alla Regione Abruzzo per l'eventuale approvazione;**

**Rilevato che lo Statuto dell'ERSI, come previsto dal comma 8, art.1, della L.R. 9/2011 è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo e pertanto la proposta di modifica dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale per l'esame e l'approvazione;**

**Acquisiti i pareri favorevoli necessari;**

## **DELIBERA**

**1) di approvare l'allegata proposta di modifica dello Statuto dell'ERSI da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale d'Abruzzo (documento in ALLEGATO A) ai sensi della L.R. 9/2011, art.1, comma 8;**

**2) di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale, Assessorato Sistema Idrico, nonché al Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Ufficio Governance del Servizio Idrico Integrato, affinché possa essere predisposta idonea proposta di deliberazione di giunta regionale da esaminare, ove possibile, nella prima giunta regionale utile;**

**3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;**

**4) di pubblicare il presente atto nell'albo pretorio on-line dell'ERSI;**

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267**

***Parere di regolarità tecnica***

Visto con parere: FAVOREVOLE

**SECRETARIO**

**DOTT.SSA FRANCA COLELLA**

**FIRMA**



**Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato**

# STATUTO

*Approvato con D.G.R. n. 545 del 25/08/2016*

*Modificato con D.G.R. n. 52 del 7/02/2017*

*Modificato con D.G.R. n. .... del .....*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Natura giuridica dell'ERSI**

L'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (di seguito denominato ERSI), istituito dalla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9, esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, previste dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., quale Ente di governo dell'Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale, di cui all'art. 1, co. 5 della legge istitutiva.

L'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Per la copertura delle spese di funzionamento dell'ERSI sono utilizzate le risorse derivanti dalla tariffa del SII come previsto dall'articolo 154 del D.lgs. 152/2006.

### **Articolo 2 Sede e logo**

L'ERSI ha sede legale a L'Aquila dove opera la sua organizzazione centrale.

Per il raccordo con le ASSI e per il conseguimento delle finalità perseguite con il presente Statuto, sono istituiti uffici periferici presso le quattro Province. Il Consiglio Direttivo può istituire ulteriori uffici periferici.

Il logo dell'Ente è composto da un'onda che contiene la scritta "ERSI Abruzzo", dalla delimitazione territoriale suddivisa dai colori dello stemma regionale e si completa con la denominazione "Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato."

### **Articolo 3 Funzioni e Compiti**

L'ERSI è preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti che la normativa regionale in materia di Servizio Idrico Integrato gli attribuisce.

L'ERSI è preposto inoltre all'esercizio delle funzioni, dei compiti e delle attività che le altre normative di settore attribuiscono agli enti di programmazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito, per brevità, denominato SII). L'ERSI, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti:

- a) promuove ogni attività utile alla migliore gestione del SII nel territorio regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze che norme e contratti riservano ai Soggetti Gestori;
- b) assicura l'unitarietà della gestione del SII e, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali esistenti, garantisce l'uniformità di indirizzo e di azione sull'intero territorio regionale;
- c) esercita il controllo analogo sui gestori in house del Servizio anche attraverso la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni e valuta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del SII rispetto ad altre modalità di gestione.

L'ERSI svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 1 della legge istitutiva, nonché quelli previsti dal D.lgs. 152/2006 e attribuiti da normative di settore.



#### **Articolo 4 Rapporti con gli altri enti**

L'ERSI collabora lealmente con la Regione e con gli altri enti pubblici per la migliore e più efficiente ed efficace attuazione dei programmi, dei piani, dei progetti in materia di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'ERSI invia alla Regione gli atti di pianificazione e programmazione del SII e assicura alla Regione e agli enti locali il più ampio accesso agli atti e ai documenti da esso formati o detenuti.

L'ERSI invia inoltre alla Regione:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- b) il rendiconto di gestione;
- c) i regolamenti.

#### **Articolo 5 Trasparenza e Partecipazione**

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui al D.lgs. 33/2013, l'ERSI favorisce la piena e consapevole partecipazione ai procedimenti e alle procedure dei cittadini, singoli e associati, e assicura loro un agevole accesso ai documenti e alle informazioni anche ai fini del controllo. Modalità di partecipazione e di accesso più ampie, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere stabilite con apposito Regolamento.

#### **Articolo 6 Attività dell'ERSI**

L'attività dell'ERSI persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Il Presidente e i consiglieri assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Modalità di partecipazione e di accesso più ampie, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere stabilite con apposito Regolamento.

### **TITOLO II - ORGANI**

#### **Articolo 7 Organi dell'ERSI**

Sono organi dell'ERSI:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo (CD);
- c) il Revisore dei Conti.



Le modalità di elezione e designazione degli organi, le loro funzioni e le loro competenze sono stabilite dalla legge istitutiva.

Al Presidente e al CD spettano i poteri e le decisioni che la normativa sul pubblico impiego e quella degli enti locali riserva agli Organi di Governo.

Il Presidente e il CD esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza e i risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, secondo il sistema di competenze previste dalla legge e disciplinate dal presente statuto.

L'ERSI, inoltre, si avvale di un Segretario generale che dipende funzionalmente dal Presidente che:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del presidente e del consiglio direttivo;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del CD e ne cura la verbalizzazione; cura altresì la pubblicazione degli atti del Presidente e del CD;
- c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) interagisce con le ASSI di cui alla L.R. 9/2011, attraverso il soggetto rappresentante;
- e) svolge funzioni di Responsabile della prevenzione della trasparenza e della corruzione;

Al Segretario Generale non possono essere attribuite o conferite funzioni di carattere gestionale.

Al Segretario generale può essere conferita la funzione di coordinare i dirigenti.

L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Presidente, previa deliberazione di gradimento del C.D. a soggetti muniti di comprovata competenza ed esperienza nello svolgimento di analoghi compiti e funzioni presso enti locali ed è compatibile con lo svolgimento di altro impiego pubblico, nei termini e con modalità dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Il compenso e le modalità di espletamento dell'attività sono disciplinate con deliberazione del C.D. coerentemente con le disposizioni applicate ai segretari comunali e provinciali.

### **Articolo 8 Presidente dell'ERSI**

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ERSI, ne è il rappresentante legale e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

Cura, altresì, i rapporti istituzionali con la Regione, con lo Stato, con le Amministrazioni Locali, con gli Enti e Organismi esterni.

Assume i provvedimenti espressamente allo stesso attribuiti da norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti e tutti quelli non riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Direttivo ed alla dirigenza.

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un vice-presidente e può attribuire deleghe ai consiglieri.



Il Presidente dell'ERSI sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, nonché all'espletamento delle altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e definisce la organizzazione dell'ente, previa determinazione dei criteri generali da parte del Consiglio direttivo definiti di volta in volta, dopo il suo insediamento;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi nell'ambito degli obiettivi e dei piani adottati dall'Ente;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'ente;
- d) propone al Consiglio Direttivo gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche quelli a soggetti esterni, in applicazione della disciplina di cui all'art. 110 del TUEL;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Direttivo, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.

Il Presidente dell'ERSI può in ogni caso sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo atti che rientrano nella propria competenza, per l'espressione di un indirizzo.

Il Presidente dell'ERSI assume i propri atti nella forma del Decreto. I Decreti del Presidente dell'ERSI sono immediatamente eseguibili.

Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del direttore del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del direttore del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono obbligatori e sono inseriti nel Decreto. Ove il Presidente dell'ERSI non intenda conformarsi ai pareri, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto assumendo su di sé le conseguenti responsabilità. I decreti sono adottati con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione. È ammessa l'adozione dei provvedimenti in riunione ed in videoconferenza tra Presidente e Segretario e, all'occorrenza, Direttori dell'Ente.

## **Articolo 9 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ERSI e provvede alla definizione dei programmi dell'Ente, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Direttivo approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività dell'ERSI.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Spetta al Consiglio Direttivo:





- a) predisporre lo Statuto dell'ente e proporlo alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- b) approvare gli indirizzi generali per la predisposizione del regolamento di organizzazione e degli uffici e servizi dell'ente;
- c) approvare i regolamenti dell'ente;
- d) nell'ambito dell'attività di indirizzo, approvare direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio, e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo;
- e) approvare i piani, programmi, il documento unico di programmazione (DUP), piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione dell'Ente, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Direttivo, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della dirigenza dell'ente e del Presidente;
- g) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio applicando la disciplina prevista nel TUEL;
- h) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
- i) approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali dell'ERSI, nonché alle funzioni a esso conferite dalla regione;
- j) adottare i provvedimenti nelle materie di competenza delle Assi, inoltrandoli alle Assemblies per l'esercizio delle relative competenze;
- k) l'adozione della proposta degli atti fondamentali del Servizio Idrico Integrato da inviare alle ASSI per il relativo parere obbligatorio.
- l) approvare gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio Idrico Integrato;
- m) deliberare in via definitiva la forma di gestione e l'affidamento del servizio idrico integrato;
- n) approvare il piano d'ambito;
- o) approvare ed aggiornare la Carta e il regolamento del servizio idrico integrato di concerto con il Gestore;
- p) verificare ed approvare le attività di gestione relazionate al Consiglio Direttivo dai direttori dell'Ersi sul controllo della gestione del SII, per la verifica del rispetto dei livelli qualitativi minimi dei servizi e degli standard tecnici ed economici, stabiliti nel contratto di servizio e nel disciplinare e di quelli tariffari che devono essere garantiti nell'ambito, indicando le azioni correttive ed intervenendo, se del caso, indicando poteri ispettivi, sostitutivi ed inibitori;
- q) la determinazione, la modulazione, l'aggiornamento e l'approvazione della tariffa unica d'ambito del servizio idrico integrato nel rispetto degli atti di regolazione dello Stato e delle Autorità Competenti;



- r) nell'ambito delle attività e verifiche del controllo analogo, esprimersi in via preventiva sugli atti di programmazione generale e straordinari di razionalizzazione delle spese e dell'organizzazione di mezzi e personale, sul piano degli investimenti e piano di sviluppo industriale delle società affidatarie della gestione;
- s) verificare i nominativi dei candidati alla carica di Amministratore o di componente del collegio sindacale delle società affidatarie *in house* del SII ed esercitare la potestà di revoca sugli stessi;
- t) esercitare i poteri sostitutivi ed inibitivi rispetto a decisioni o iniziative delle società affidatarie *in house* che si pongono in contrasto con gli interessi dell'Ersi;

Il Consiglio Direttivo è competente a adottare qualsiasi altro atto non espressamente attribuito ad esso dal presente Statuto che abbia contenuto di programmazione ed indirizzo. Esercita ulteriori competenze previste nelle leggi e nei regolamenti della Regione ed allo stesso espressamente riservate.

### **Articolo 10** **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (CD) è convocato dal Presidente, a mezzo avviso di convocazione, inviato tramite posta elettronica contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e al Revisore dei conti almeno tre giorni prima dalla data della riunione, tramite posta elettronica.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso inferiore ai 3 giorni. L'urgenza che non può essere invocata per l'approvazione degli atti fondamentali.

Le sedute si svolgono di norma nella sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione che può prevedere anche la riunione in videoconferenza e/o teleconferenza ed in tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti, anche collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di tre consiglieri o del Revisore dei conti.

Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Segretario Generale, che redige il verbale della seduta.

Spetta al Direttore del Servizio competente, in relazione alla materia oggetto del deliberato, la predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio e l'espressione del parere tecnico di competenza.

A richiesta del Presidente, per gli atti e le decisioni di particolare complessità tecnica ed amministrativa, il direttore competente deposita, unitamente alla proposta di deliberazione, una relazione istruttoria.

Gli atti che comportano risvolti di natura finanziaria devono riportare anche il parere del direttore del servizio bilancio e programmazione finanziaria.



Sulle proposte di deliberazione il cui contenuto è di mero indirizzo, non è necessaria la preventiva acquisizione dei pareri dei direttori.

I pareri sono preventivi, obbligatori e non vincolanti con ciò intendendo che il consiglio direttivo in caso di parere negativo espresso da uno o più direttori può, con atto motivato, discostarsi dagli stessi ed assumere le decisioni unitamente alle conseguenti piene responsabilità.

I pareri espressi dai direttori sulle proposte sono inseriti nella deliberazione del C.D.

Al consiglio direttivo possono partecipare i direttori dei servizi.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente nelle votazioni a scrutinio palese.

I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Vicesegretario generale. In caso di impedimento del Segretario, lo stesso può essere sostituito da un Consigliere che assume le funzioni verbalizzanti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto e che non sono sottoposte all'approvazione della Regione sono immediatamente esecutive.

### **Articolo 11** **Diritti e doveri dei Consiglieri**

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano gli stessi obblighi di astensione previsti dall'art. 78 del TUEL per gli amministratori locali.

Ai componenti il Consiglio Direttivo è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato e informale, a tutti gli atti dell'Ente, ivi compresi gli atti istruttori e preparatori, nonché ai pareri legali, anche se resi in relazione a una lite in atto. I Consiglieri possono utilizzare gli atti e le informazioni di cui entrano in possesso soltanto per fini connessi all'espletamento del mandato e sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

### **Articolo 12** **Responsabilità dei consiglieri**

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano fatto inserire a verbale il proprio dissenso. Di tale dissenso deve essere data tempestiva comunicazione scritta al Revisore dei Conti.

### **Articolo 13** **Assemblea dei Sindaci (ASSI)**

Le Assi sono istituite dalla legge regionale in ciascuna delle quattro province abruzzesi e sono costituite dai sindaci.

Nell'ambito delle specifiche materie individuate dalla L.R. 9/2011, attribuite col presente statuto alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Ersi, le ASSI (ciascuna per il proprio subambito) esprimono preventivamente alla approvazione da parte di Ersi e su proposta di quest'ultimo, parere obbligatorio sui seguenti atti:

- a) atti fondamentali di pianificazione, programmazione ed organizzazione del S.I.I, tra cui il piano d'ambito;
- b) scelta della forma di gestione;
- c) determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza;
- d) affidamento della gestione.

L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale.

Le modalità di funzionamento delle ASSI sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di funzionamento delle stesse.

#### **Articolo 14 Revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. In particolare, il Revisore dei Conti:

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
- d) accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;
- e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Presidente relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo.

Valgono per il Revisore dei Conti le norme contenute dagli articoli da 235 a 241 del TUEL per quanto compatibili con la struttura dell'ERSI.

Il Revisore dei conti informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del Codice civile e può chiedere notizie al Presidente, al CD sull'andamento dell'Ente.

Al Revisore dei conti è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto.

Il Revisore ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo. A tal fine al Revisore dei Conti è recapitato l'avviso di convocazione del CD nello stesso termine e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 9 del presente Statuto per i Consiglieri.

Il Revisore dei conti, qualora ravvisi inadempienze o irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'Ente, ne informa, senza esitazione, il Presidente e il CD.



### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 15 Organizzazione**

L'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ersi è articolato nella piena osservanza delle disposizioni del TUEL e delle leggi sull'organizzazione e sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Gli uffici dell'ERSI sono articolati in maniera funzionale alle competenze esercitate ed ai programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'ERSI, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio direttivo definisce, con propri atti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la programmazione dei fabbisogni di personale.

L'organizzazione dell'ERSI è retta dai principi di responsabilità, professionalità, misurazione e valutazione della performance ai sensi delle leggi in materia.

Attraverso il sistema dei controlli, per ogni unità organizzativa devono essere rilevati risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.

#### **Articolo 16 Organi di direzione tecnica e amministrativa**

Sono organi di direzione tecnica e amministrativa dell'ERSI i Direttori dei Servizi, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni di gestione ai sensi degli articoli 107 e 109 del TUEL cui espressamente si rinvia.

Per lo svolgimento coordinato delle rispettive funzioni è istituita la Conferenza dei direttori di servizio, che opera con le modalità ed in funzione degli obiettivi stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.


Gli organi di direzione tecnica e amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza degli organi politici dell'ERSI, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione tecnica e amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

#### **Articolo 17 Personale**

L'accesso, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'ERSI sono disciplinati dalla normativa sul pubblico impiego, dal TUEL e dal CCNL del comparto autonomie e funzioni locali, per gli ambiti di rispettiva competenza, nonché secondo quanto previsto nella legge istitutiva dell'Ente.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal regolamento di organizzazione, dalla normativa vigente e dalla L.R. n. 9/2011, in modo che siano assicurate pari opportunità



e garantiti meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

### **Articolo 18 Comitato Tecnico**

Per l'assunzione di decisioni che comportano la risoluzione di questioni particolarmente complesse, il Presidente può istituire un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione aventi comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto della decisione.

Ai lavori del Comitato assistono, prestando la necessaria collaborazione, il segretario generale, i direttori di Servizio interessati dalla specifica competenza.

Il Comitato Tecnico si esprime con motivati pareri in ordine alle questioni poste.

I compensi in favore dei componenti del Comitato Tecnico, se dovuti, sono determinati all'atto della costituzione secondo criteri di mercato o comunque in proporzione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente.

## **TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Articolo 19 Patrimonio**

Il patrimonio dell'ERSI è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all'ERSI, a seguito della liquidazione degli EgATO di cui all'art. 1, co. 19 della LR 9/2011;
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall'ERSI.

### **Articolo 20 Gestione finanziaria e contabile**

Il sistema contabile dell'ERSI è strutturato in conformità alle norme di legge di contabilità pubblica e di contabilità degli Enti Locali, ivi comprese quelle che disciplinano il servizio di tesoreria.

Valgono per l'ERSI, per quanto applicabili, le norme della parte seconda del TUEL - ordinamento finanziario e contabile e quelle del D.lgs. n. 118/2011.

L'ordinamento finanziario e contabile dell'ERSI è disciplinato dalla legge e dal regolamento dell'ente.

### **Articolo 21 Finanziamento**

I costi di funzionamento dell'ERSI sono a carico delle tariffe del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente.



L'ERSI può ricevere finanziamenti dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea per effettuare interventi, relativi al servizio idrico integrato, da realizzarsi per il tramite dei gestori.

## **Articolo 22**

### **Redazione schema di bilancio di previsione**

Ai sensi dell'Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, lo schema di bilancio annuale di previsione, il documento unico di programmazione e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dal Presidente e da questo presentati al Consiglio Direttivo unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre, approva il bilancio annuale di previsione, il documento unico di programmazione, il bilancio pluriennale, e i relativi allegati previsti dalla legge.

## **Articolo 23**

### **Attività contrattuale e regolamentare**

I contratti di appalto o di concessione, aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e gli altri contratti che l'ERSI pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle leggi vigenti.

L'ERSI approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale e regionale riserva all'autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

## **TITOLO V - GARANZIE E PUBBLICITA'**

### **Articolo 24**

#### **Pubblicazione degli atti**

L'Ersi pubblica all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai fini della trasparenza e della diffusione delle informazioni:

- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- i Decreti del Presidente;
- le determinazioni dei direttori di servizio.

La pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi e con essa, fatte salve specifiche disposizioni di legge, si intendono assolti tutti gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, operano le disposizioni in materia di privacy e dati sensibili e personali; qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto è segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.

Sono pubblicati all'Albo dell'Ente, agli stessi fini, la convocazione delle sedute delle ASSI con il relativo ordine del giorno e gli atti adottati.



Si applicano all'Ersi le disposizioni e modalità di pubblicazione, nella sezione dedicata di "amministrazione trasparente" istituita sul sito istituzionale, dei contenuti previsti dalle disposizioni normative sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25 Modifiche statutarie**


Le disposizioni del presente Statuto sono disposte con delibera della Giunta Regionale, su richiesta del C.D., con le modalità previste dalla legge regionale.

### **Articolo 26 Norma finale di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme sull'ordinamento degli Enti Locali, sul pubblico impiego, sui contratti pubblici, sulla disciplina della prevenzione della corruzione e trasparenza.







DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SEGRETARIO  
DOTT.SSA FRANCA COLELLA



---

IL PRESIDENTE  
NUNZIO MEROLLI



---

DELLA STESSA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 28.03.2022,  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.  
18.8.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO  
DOTT.SSA FRANCA COLELLA



---

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009  
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)  
PER GIORNI QUINDICI DAL 28.03.2022 AL 12.04.2022